



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

4.07.2017

## **TRACCIA N. 2 DI DIRITTO PENALE DEL 14.12.2016**

*Tizio rappresentante della società Alfa avendo saputo che sarebbe stata da lì a poco bandita una gara d'appalto del servizio di somministrazione dei pasti nell'ospedale pubblico Beta, contatta con il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consegnargli interamente i documenti pre-gara.*

*Grazie alle informazioni avute la società Alfa si aggiudica l'appalto.*

*Successivamente però la Guardia di finanza sequestra presso l'abitazione di Mevio alcuni appunti manoscritti concernenti la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato indicazioni per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società Alfa (indicazioni poi rivelatesi recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).*

*Il candidato assume le vesti di Tizio individuando le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i soggetti e gli istituti giuridici applicabili.*

Si riporta lo svolgimento della corsista V.S. che ha riportato il voto 30 (corte di Appello di Genova), ringraziandola per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)



## TRACIA 2

Il caso proposto verte sul tema della falsità in atti, disciplinata ex artt. 476 e seguenti del Codice Penale.

Gizio, infatti, compilando i moduli predisposti dalla Camera di Commercio per ottenere il sciscione, nell'apposito registro pubblico, della propria costituzione attività, dichiarava, nell'area relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, avendo mal compreso il richiamo ad articoli di legge speciali, contenuti nel modulo stesso.

Incidentalmente all'imico dell'attività, Gizio veniva rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 473 c.p.

L'art. 473 c.p., relativo alla falsità ideologica in atti pubblici, configura un reato di pericolo, proprio del pubblico ufficiale, a fattispecie multiple e a condotte tipiche.

Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento che la generalità dei consociati deve poter riporre nella corrispondenza al vero delle informazioni contenute nell'atto.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, ossia la volontà e consapevolezza della mera falsa attestazione, non essendo, invece, richiesti dalla norma né l'*"animus nocendi"*, né l'*"animus decipiendi"*.

Nonché il privato, però, può essere chiamato a rispondere del reato proprio del pubblico ufficiale, come "autore mediato" dello stesso, ex artt. 48 e 473 c.p., qualora induce in errore il pubblico ufficiale realigetto (c.d. falso per induzione), che, conseguentemente, adotta un provvedimento viziato.

Da poter parlare di induzione in errore occorre, però, che il privato abbia reso una falsa dichiarazione, avvalorata poi a presupposto di fatto dell'atto pubblico, da parte del pubblico ufficiale: così operando, ~~infatti~~ la dichiarazione viene in fatti a <sup>di fatto</sup> ~~perdersi~~ <sup>integrando così</sup> ~~perdersi~~ ogni autonomia ribello, in quanto confluisce nell'atto pubblico ~~ma così~~ integrando uno degli elementi che concorrono all'attestazione dello stesso pubblico ufficiale.

Il provvedimento ~~stesso~~, quindi, è ideologicamente falso, in quanto adottato

sulla base di un presupposto inesistente, qualora, avendo contenuto deviativo e depositivo, dia atto, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non vere, prodotte dal privato; in altri termini, per essere il reato di cui agli artt. 48 e 483 c.p., occorre che le false dichiarazioni siano "compiute" nell'atto del pubblico ufficiale, indette in errore, e da questo "fatte proprie" (in questo senso l'art. Pen. 10/11537; 15/24301).

Proprio per tale ragione il reato di cui al reato ad esclusivo carico del privato.

Nel caso in esame Gizo, compilando la modulistica predisposta dalla Camera di Commercio ed atto a richiedere l'iscrizione delle sue aziende nel registro pubblico, al momento della redazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, indicava erroneamente di non aver mai riportate condanne penali per reati in materia di sostanze stupefacenti. Occorre quindi chiedersi se tale mendace dichiarazione (sulla quale si tornerà successivamente) sia idonea ad integrarsi il c.d. reato a carico di Gizo, o se, al contrario, egli possa essere ritenuto responsabile del meno grave reato di cui all'art. 51 483 c.p.

Il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico è un reato comune che punisce colui che attesti falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Elemento soggettivo del reato è ancora una volta la coscienza e volontà di compiere il fatto, nella consapevolezza di agire in violazione del dover giuridico di dichiarare il vero.

Sussiste, quindi, il reato di cui all'art. 483 c.p. nel caso in cui il pubblico ufficiale si limiti a trascrivere nell'atto le dichiarazioni o attestazioni ricevute, delle cui veridicità risponde esclusivamente il dichiarante in ragione ~~di un precedente~~, e ~~per data~~ preesistente, e per data obbliga giuridico di affermare il vero; il pubblico ufficiale, invece, risponde soltanto della conformità dell'atto alle dichiarazioni ricevute.

Quindi, confrontando le due fattispecie delittuose sopra esaminate,

può affermarsi che, mentre l'art. 483 c.p. ricorre nel caso in cui la  
falsa attestazione riguardi fatti riportati dal pubblico ufficiale nell'atto pub-  
blico come provenienti da un privato, il reato di cui agli artt. 483 e 473 c.p.  
che, pertanto, assegna al ruolo di "autore immediato" della falsità,  
il reato di cui agli artt. 483 e 473 c.p. sussiste laddove tali fatti siano integra-  
ti da un'attestazione del pubblico ufficiale, di cui l'atto stesso è destina-  
to a provare la veridicità, con la logica conseguenza che, in questo  
secondo caso, è il pubblico ufficiale ad assurgere al ruolo di "autore im-  
mediato" della falsità per effetto dell'errore determinato dall'inganno del  
privato, "autore mediato".

Per le suddette ragioni si ritiene che non integri il reato di cui  
agli artt. 483 e 473 c.p., ma al contrario il delitto di falsa ideologia  
commerciale del privato in atto pubblico, la condotta di "elicite", in sede  
di dichiarazione sostitutiva, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico  
registro degli esercizi commerciali, ottenendo falsamente il possesso dei requisiti  
morali e professionali richiesti, giacché l'auto-certificazione del privato -  
soggetta all'obbligo del dichiarante di dire il vero <sup>reato ad esito</sup> ~~reato ad esito~~ è l'opera di ricorso alle  
procedure di certificazione - è destinata ad essere semplicemente trascritta  
nell'atto pubblico (iscrizione nel registro pubblico) (in questo senso Cass. 12710/15)

A ben vedere, però, nel caso di quo <sup>delitto ad esito</sup> ~~delitto ad esito~~ ottenuta l'iscrizione di  
prevalenti e suo unico per non aver comparso, al momento della reda-  
zione della dichiarazione sostitutiva, che i requisiti morali e professionali richiesti  
consistevano nel non aver riportato condanne penali in materia di  
stupratori, in quanto il modulo predisposto dalla Camera di Commercio  
contiene un chiaro richiamo ad alcuni articoli di legge speciale, senza  
riportarne il testo e fornire spiegazioni al riguardo.

Conseguenti L'art. 483 c.p., come già osservato, richiede la sussistenza  
dell'elemento psicologico del dolo in capo all'agente.

Conseguentemente, non essendo previste nel codice penale la forma colposa  
del reato di quo, deve escludersi ~~la~~ la sussistenza della falsità specie  
criminosa laddove manchi, in capo all'agente, la piena consapevolezza

e volontà di rendere false dichiarazioni.  
Qualora, in particolare, le dichiarazioni siano contenute in un modale  
la presunzione di non immediata comprensione, in assenza di spiegazioni  
o precisazioni, non può ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, richiesto  
ex art 483 cp, sulla base di un presunto dovere di accertamento da parte  
del privato in caso di dubbio del, determinato dall'aroma di divieto  
del modulo.

Così ragionando, infatti, la responsabilità, in casi quali quello in  
esame, verrebbe a fondarsi non già sulla mancanza di scienza e volontà  
di agire contro il dato giuridico di dichiarare il vero, ma sulla  
base di una colposa omissione di indagine - non prevista ~~penale~~  
come reato, ex art 523 c.p. - (in questo senso Cass. 15/12710 e Cass.  
15/25462)

Alle luce delle argomentazioni sopra svolte, nonché della giurisprudenza  
più recente, si ritiene che l'atto possa andare esente da responsa-  
bilità.

VOTAZIONE 30 (Trek)  
Il Segretario Il Presidente

Scuola

Scuola di Diritto **A**vanzato